

sorzio, l'Assemblea generale, costituita dai delegati delle provincie interessate, provvede all'esecuzione delle opere col mezzo di una Deputazione, o Consiglio di amministrazione.

“ Le rispettive attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale, e del Consiglio d'amministrazione del Consorzio sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le formalità prescritte per i Consigli e le Deputazioni provinciali. ”

(È approvato).

Segue la discussione del disegno di legge: Revisione della tassa sui fabbricati.

Presidente. Procederemo più tardi alla votazione a scrutinio segreto anche di questo disegno di legge. Intanto riprenderemo la discussione del disegno di legge: Revisione generale dei redditi dei fabbricati.

La Camera rammenta che nella seduta di ieri furono rimandati alla Commissione tre articoli, cioè il settimo, il nono ed il quattordicesimo affinché riferisse nuovamente intorno ai medesimi ed ai diversi emendamenti presentati.

L'articolo 7 concordato fra il Ministero e la Commissione è il seguente:

“ Art. 7. Nell'accertamento del reddito degli opifici debbono considerarsi come parti integranti dei medesimi i generatori della forza motrice, i meccanismi ed apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice stessa, quando sieno connessi od incorporati al fabbricato.

“ Non sono da considerarsi come tali le trasmissioni e le macchine lavoratrici.

“ Saranno da considerarsi come facienti parte dell'opificio anche i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricovero degli operai. ”

Curioni. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Curioni. Prendo atto con molta compiacenza che la nuova formula dell'articolo 7 concordato fra Ministero e Commissione stabilisce che nel computo del valore degli opifici, agli effetti dell'applicazione della imposta-fabbricati, è esclusa la forza motrice sia idraulica sia meccanica.

Credo di rendermi interprete dei voti degli industriali ringraziando l'onorevole ministro e la Commissione di essersi concordati sopra questo argomento; e siccome l'unica modificazione di qualche rilevanza dell'emendamento da me proposto avea tratto precisamente a questo punto, non ho più ragione di insistervi, e lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Rubini è presente? Ha facoltà di parlare.

Rubini. Io non ho che brevissime parole a dire intorno a quest'articolo. Io prego l'onorevole ministro di volermi significare se nella classificazione di generatori della forza ha inteso che tutti quanti i motori di stabilimento abbiano ad essere contemplati per l'applicazione della tassa, oppure se esistendo dei motori in riserva, il che succede molte volte specialmente negli opifici idraulici che hanno avuto un ingrandimento, e di cui se ne hanno in quantità in ogni provincia d'Italia, se in questo caso, dico, tutti i motori, sia quelli che sono attivi, sia quelli che sono di riserva, e che diverranno attivi soltanto in alcuni mesi, in alcune epoche dell'anno abbiano a servire di criteri o di indizio per la tassazione dell'opificio per applicarvi il reddito.

Circa questo punto pregherei l'onorevole ministro di volermi dare una breve spiegazione. Del resto quando l'onorevole ministro avesse ad accogliere quelle riserve, quelle dichiarazioni che ha fatto l'onorevole Curioni per ritirare il suo emendamento, io non avrei alcuna parola ad aggiungere per conto mio a proposito di quest'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grossi.

Grossi. Non ho che una dichiarazione a fare; perocchè alcuni precedenti mi obbligano a chiedere all'onorevole ministro se non sia il caso di fare ancora qualche studio circa questo sistema di tassare gli opifici. Io convengo che, dato il sistema della legge, l'articolo come lo ha elaborato la Commissione d'accordo col ministro, risponde perfettamente ad un criterio positivo e corretto per questa tassazione di opifici, distinguendo nettamente ciò che è parte da attribuire all'imposta fabbricati, e ciò che è parte da attribuire alla ricchezza mobile; e per questo, parmi, che la formula trovata corrisponda a ciò che di meglio noi potevamo desiderare.

Però la questione comincia quando noi dobbiamo applicare questa disposizione di legge.

Il sistema della legge del 1865 stabilisce, che per gli stabilimenti, come per qualunque casa di abitazione, si tiene conto o del reddito vero risultante dall'affitto, o del reddito presunto, tenuto conto di altri fabbricati posti in condizioni analoghe. Per le abitazioni in genere la cosa è facile. In qualunque sito si trovano sempre fabbricati che possono servire di comparazione, ed in confronto loro si può stabilire il reddito presunto per la casa non affittata.

Ma per gli opifici la cosa è pur diversa: ed io